



COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Municipio, 38 - 71030 San Marco la Catola (FG) - Tel. 0881.556016 - Fax 0881.556132 - www.comune.sanmarcolacatola.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/04/2016

Prot. N. 1482 del 5-5-2016

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
RELATIVO ALLE COMPONENTI IMU E TASI.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **17,10**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
PER.IND. DE MARTINIS PAOLO	SI		
DI GIOLA DOTT. RAFFAELE	NO		
PLACQUADIO DOTT. LUIGI	SI		
IANNANTUONO ANTONIO	SI		
VITARELLI LUCIA	SI		
D'ANTINO LUIGI GIUSEPPE	NO		
MASIELLO AVV. DONATO	NO		

Presenti N. **4**

Assenti N. **3**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Avv, Giovanni PERDONO'**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Per.Ind. DE MARTINIS Paolo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- **CHE** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- **CHE**, con deliberazione consiliare n. 57 dell'08/09/2014 l'Ente ha adottato il Regolamento Comunale IUC nelle componenti IMU e TASI;

RILEVATO

- **CHE** l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate ed applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147, prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- **CHE** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

ATTESO

- **CHE** l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- **CHE** il DM Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;
- **CHE** la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 18/02/16 ha espresso parere favorevole per l'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio 2016, ed il relativo decreto ministeriale è in corso di predisposizione;

ATTESO CHE si rende necessario aggiornare il regolamento vigente di cui alla deliberazione consiliare n. 57/2014 sopra citata, al fine di recepire le novità introdotte dal legislatore in materia di IMU e TASI con la legge di stabilità 2016;

DATO ATTO

- **CHE** ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- **CHE**, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 1 gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico-Finanziario (funzionario responsabile del tributo), mentre il parere del Revisore unico sarà espresso sulla proposta di bilancio 2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) **Di inserire** l'art. 10 bis e di modificare gli artt. 5, 8, 11, 12, 19, 20, 22, 24 e 35 nel vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componenti Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come risultanti

nel testo proposto (allegato A) che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) **Di dare atto** che il testo aggiornato del Regolamento a seguito delle modifiche inserite è quello risultante dall'Allegato B;
- 3) **Di dare atto che**, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 4) **Di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica come previsto dalle disposizioni vigenti;
- 5) **Di dichiarare**, con votazione separata avente il seguente esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti inerenti l'applicazione dei tributi e l'approvazione del bilancio di previsione 2016.

TESTO VIGENTE

**ART. 5
ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA**

1. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:
 - a) OMISSIS;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) OMISSIS;
 - d) OMISSIS;
 - e) OMISSIS;
 - f) OMISSIS.

**ART. 8
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI
TERRENI**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

TESTO PROPOSTO

**ART. 5
ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA**

1. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:
 - a) OMISSIS;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse, dall'anno d'imposta 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ;**
 - c) OMISSIS;
 - d) OMISSIS;
 - e) OMISSIS;
 - f) OMISSIS.

**ART. 8
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI
TERRENI**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

**ART. 10 BIS
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO,
IMMOBILI LOCATI A CANONE
CONCORDATO**

ART. 11
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 12
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 27 del presente regolamento.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU è ridotta al 75 per cento. A tal fine il contratto di locazione deve essere stipulato nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal vigente Accordo Territoriale siglato per il Comune di San Marco La Catola dalle Associazioni Provinciali della proprietà edilizia e degli inquilini ed il contribuente interessato deve presentare all'Ente la dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento allegando copia del contratto stipulato.

ART. 11
ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

2. abrogato

della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 19

PRESUPPOSTO E FINALITA' DELLA TASI

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

2. OMISSIS.
3. OMISSIS.
4. OMISSIS.

ART. 20

SOGGETTI PASSIVI TASI

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura percentuale stabilita dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla unità immobiliare.
4. OMISSIS.
5. OMISSIS.
6. OMISSIS.

ART. 12

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del **14 ottobre**, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 19

PRESUPPOSTO E FINALITA' DELLA TASI

1. **Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8, e A/9), come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS

ART. 20

SOGGETTI PASSIVI TASI

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura percentuale stabilita dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla unità

ART. 22
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. OMISSIS.
4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare lo 0,25 per cento. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare in ogni caso lo 0,1 per cento.

immobiliare.

3bis. E' esclusa dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore dell'immobile, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3ter. E' esclusa dalla TASI, per la quota del tributo a carico dell'occupante, l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In tal caso il possessore dell'immobile versa la TASI nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

4. OMISSIS.

5. OMISSIS.

6. OMISSIS.

7. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per l'anno 2015 la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi, mentre dal 2016 la TASI è esclusa per tale immobile.

ART. 22
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO

1. OMISSIS.

2. OMISSIS.

3. OMISSIS.

4. Per l'anno 2014 e 2015 l'aliquota massima della TASI non può superare lo 0,25 per cento. **Per gli stessi anni 2014 e 2015** i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

4bis. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1 commi da 10 a 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, i Comuni possono mantenere la maggiorazione TASI dello 0,08 per cento con espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

5. OMISSIS.

ART. 24

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. La TASI concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) illuminazione pubblica;
 - b) servizio di polizia municipale;
 - c) tutela ambientale verde e parchi, randagismo;
 - d) servizio anagrafe e stato civile.
2. omissis.
3. omissis.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 non trova più applicazione il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 31 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

7. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la TASI è ridotta al 75 per cento. A tal fine il contratto di locazione deve essere stipulato nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal vigente Accordo Territoriale siglato per il Comune di San Marco La Catola dalle Associazioni Provinciali della proprietà edilizia e degli inquilini ed il contribuente interessato deve presentare all'Ente la dichiarazione di cui all'art. 27 del presente regolamento allegando copia del contratto stipulato.

ART. 24

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. La TASI concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) illuminazione pubblica;
 - b) servizio anagrafe e stato civile.
2. omissis.
3. omissis.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 non trova più applicazione il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 31 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

- Imposta Municipale Propria (IMU)**
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)**

Approvato con:

- deliberazione consiliare n. 57 del 08/09/2014
- deliberazione consiliare n. 17 del 29/04/2016

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Marco La Catola dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla imposta municipale propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili (TASI).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di San Marco La Catola per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 3

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di San Marco La Catola dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Marco La Catola. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di San Marco La Catola in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

ART. 5

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:
 - a) all'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse, dall'anno d'imposta 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

ART. 6

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 8

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48

dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di prevenire o limitare il contenzioso con i contribuenti. I valori stabiliti dalla Giunta si intendono confermati di anno in anno, qualora, entro la data stabilita per l'approvazione delle aliquote IMU, non si deliberi diversamente.

ART. 10

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o che siano di fatto utilizzati. La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della richiesta di perizia ovvero, dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione sostitutiva.

ART. 10 BIS

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO, IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 27 del presente regolamento.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU è ridotta al 75 per cento. A tal fine il contratto di locazione deve essere stipulato nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal vigente Accordo Territoriale siglato per il Comune di San Marco La Catola dalle Associazioni Provinciali della proprietà edilizia e degli inquilini ed il contribuente interessato deve presentare all'Ente la dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento allegando copia del contratto stipulato.

ART. 11

ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

2. abrogato.

ART. 12 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del **14 ottobre**, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 13 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 14 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune di San Marco La Catola considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 15 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono altresì esenti le fattispecie sotto riportate, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/92 resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 16 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 18 DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

**TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

ART. 19

PRESUPPOSTO E FINALITA' DELLA TASI

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8, e A/9), come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.**
2. Sono assoggettate a TASI anche le unità immobiliari per le quali non si applica l'IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell'IMU, fatti salvi i casi in cui il presente regolamento non preveda una specifica ipotesi di esclusione o di esenzione.
3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.
4. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 24 del presente regolamento.

ART. 20

SOGGETTI PASSIVI TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati o le aree edificabili di cui al precedente articolo 19.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura percentuale stabilita dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla unità immobiliare.
- 3bis. E' esclusa dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore dell'immobile, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**
- 3ter. E' esclusa dalla TASI, per la quota del tributo a carico dell'occupante, l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In tal caso il possessore dell'immobile versa la TASI nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.**
4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione del contratto e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 7. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per l'anno 2015 la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi, mentre dal 2016 la TASI è esclusa per tale immobile.**

ART. 21

BASE IMPONIBILE TASI

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per i fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, il valore su cui applicare l'aliquota TASI è determinato secondo le modalità definite nell'articolo 8 commi 1, 2 e 3 e nell'art. 10 del presente regolamento.
3. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili occorre far riferimento ai criteri di quantificazione del valore di mercato come definiti al precedente articolo 9.

ART. 22
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base della TASI è pari allo 0,1 per cento.
2. L'aliquota può essere aumentata, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, o ridotta fino anche all'azzeramento del tributo.
3. In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
4. Per l'anno 2014 e 2015 l'aliquota massima della TASI non può superare lo 0,25 per cento. **Per gli stessi anni 2014 e 2015** i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
4bis. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1 commi da 10 a 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, i Comuni possono mantenere la maggiorazione TASI dello 0,08 per cento con espressa deliberazione del Consiglio Comunale.
5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare in ogni caso lo 0,1 per cento.
6. **Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.**
7. **Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la TASI è ridotta al 75 per cento. A tal fine il contratto di locazione deve essere stipulato nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal vigente Accordo Territoriale siglato per il Comune di San Marco La Catola dalle Associazioni Provinciali della proprietà edilizia e degli inquilini ed il contribuente interessato deve presentare all'Ente la dichiarazione di cui all'art. 27 del presente regolamento allegando copia del contratto stipulato.**

ART. 23
ESENZIONI, DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di San Marco La Catola posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dallo stesso Comune di San Marco La Catola, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti le fattispecie sotto riportate, di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D. Lgs. 504/92:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/92 resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. Per gli immobili utilizzati in qualità di mero detentore o occupante dai medesimi soggetti di cui al comma 1 risulta comunque dovuta la quota TASI deliberata a carico degli occupanti ai sensi del precedente articolo 20 comma 3.
4. Ai sensi dell'art. 1 commi 677 e 682 lettera b) della Legge 147/2013, con la deliberazione di determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni per l'abitazione principale, stabilendone ammontare e modalità di applicazione.

ART. 24
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. **La TASI concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:**
 - a) **illuminazione pubblica;**
 - b) **servizio anagrafe e stato civile.**

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 25 VERSAMENTO DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è computato per intero. Analogo computo è effettuato in relazione alle agevolazioni e alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

3. Il versamento del tributo è effettuato direttamente dal contribuente mediante modello di pagamento F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, aventi le stesse scadenze fissate per l'IMU. La prima rata, con scadenza 16 giugno, è pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate per l'anno precedente. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre, è calcolata a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno, nei termini indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS



STATE OF OHIO
COLUMBUS, OHIO

RECEIVED OF THE COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
THE SUM OF _____ DOLLARS

PAID TO _____

FOR _____

DATE _____

BY _____

STATE OF OHIO

[Handwritten Signature]

THIS RECEIPT IS VALID FOR THE PURPOSES OF THE
REVENUE CODE OF OHIO, SECTION 5705.02
AND THE PUBLIC ACCOUNTS ACT, SECTION 5705.01
OF THE REVENUE CODE OF OHIO, CHAPTER 5705
OF THE REVENUE CODE OF OHIO, CHAPTER 5705

STATE OF OHIO
COLUMBUS, OHIO

RECEIVED OF THE COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
THE SUM OF _____ DOLLARS

PAID TO _____

FOR _____

DATE _____

BY _____